



**COMUNICATO UFFICIALE N. 358/L
DEL 1° GIUGNO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

358/635

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 284/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Maggio 2015:

Comunicato Ufficiale n. 284/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art.43, comma 6, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 43, comma 6, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 1° Giugno 2015

IL VICE PRESIDENTE
Archimede Pitrolo

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Parte II LE FUNZIONI

TITOLO II- LE TUTELE

Art. 43 Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino ai 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico sociale.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili **al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.**
7. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.